

**COMUNE DI CODOGNE'**  
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE  
L'ISTITUTO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'  
E PROFESSIONI SANITARIE**

## Art. 1

### *Studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria*

Ai fini applicativi del presente Regolamento per "studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria", di seguito chiamato "studio", si intende ogni luogo fisico presso il quale viene svolta, anche temporaneamente, una professione sanitaria ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 T.U.LL.SS. e successive modificazioni, in forma privata, libero-professionale, convenzionata o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'attività di consulenza presso esercizi diversi dalle strutture sanitarie.

## Art. 2

### *Comunicazione di esercizio di una professione sanitaria*

Ferma restante la disciplina di cui agli artt. 193 e 194 del sopracitato R.D. 1265/34 per gli ambulatori e le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria, chiunque intenda esercitare nel Comune a qualsiasi titolo una professione sanitaria deve obbligatoriamente darne preventiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria con l'indicazione del luogo presso il quale intende svolgere la propria attività.

## Art. 3

### *Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di professioni sanitarie*

Lo "studio" deve avere destinazione urbanistica compatibile ed essere adibito esclusivamente per l'esercizio di attività sanitarie; se ubicato in strutture adibite anche ad altre attività, questo deve avere un ingresso indipendente e privo di comunicazioni fra le due strutture.

In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturali; nei locali interrati non è consentito l'esercizio di attività sanitarie.

Gli "studi" devono essere in possesso di requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dalle vigenti legge in materia di protezione e sicurezza in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La dotazione minima degli ambienti deve in ogni caso prevedere:

- sala di attesa con area separata per attività amministrativa;
- servizi igienici, costituiti da wc e antiwc, distinti per utenti e personale;
- locale/i correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni, che garantiscano il rispetto della privacy dell'utente, con area separata, ove necessaria, per spogliarsi; ciascun locale deve essere attrezzato di lavello con apertura del rubinetto a comando non manuale;
- area/locale per il deposito di materiale pulito;
- area/locale per il deposito di materiale sporco e per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi;
- tutti i locali devono avere pavimenti e pareti ben connessi e facilmente lavabili e disinfettabili; sono vietati tappeti, moquette e quant'altro possa costituire rischio igienico;
- l'arredamento, in relazione all'esercizio della specifica attività, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e idoneo alla conservazione dei materiali d'uso e degli strumenti.

Resta facoltà del Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria prescrivere di volta in volta ulteriori più specifici requisiti nelle situazioni che lo richiedono.

#### Art. 4

##### *Norma transitoria*

Fermo restante l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 i requisiti minimi di cui al precedente articolo trovano immediata applicazione nel caso di apertura di nuovi "studi" ovvero di qualsiasi trasformazione o modificazione, compresa la variazione dell'intestatario, di quelli esistenti. Gli "studi" esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ancorchè non in regola con i requisiti sopra stabiliti, dovranno adeguarsi entro il termine di un anno fatta deroga del solo requisiti dei doppi servizi igienici.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 24.11.1999.

Codognè, li 28 Gennaio 2000

**Il Responsabile del Servizio**  
Gianfranco Basso



---

Reg. Pubbl. Atti n. 557

Publicato all'Albo Pretorio dal 27.11.1999 al 12.12.1999, senza opposizioni.

Codognè, li 28 Gennaio 2000

**Il Responsabile del Servizio**  
Gianfranco Basso



---

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 40, della legge 15.5.1997, n. 127, in data 27.12.1999.

Codognè, li 28 Gennaio 2000

**Il Responsabile del Servizio**  
Gianfranco Basso



---

Reg. Pubbl. Atti n. 617

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal 30.12.1999 al 14.1.2000.

Codognè, li 28 Gennaio 2000



**Il Responsabile del Servizio**  
Gianfranco Basso



REG. PUBBL. N. 617

DAL 30.12.1999

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

AL 14.1.2000

Reg. Pubbl. atti n° 617

COPIA

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune N. 75 Reg. Delib.  
per un periodo di giorni 15 consecutivi,  
cioè dal giorno 30-12-1999 N. 11514 di prot.  
al giorno 14-01-2000 Trasmessa il 27 NOV. 1999



Codognè, il 17 GEN. 2000

IL MERO CONTROLE  
(L. 11/11/1994)

COMUNE DI CODOGNÈ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1ª convocazione

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ISTITUTO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'  
E PROFESSIONI SANITARIE.-

L'anno millenovecentonovanta nove (1999), addì ventiquattro (24),  
del mese di novembre, alle ore 20.40, nella sala delle adunanze  
del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti		N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	
			G.	I.				G.	I.
1	ANDRETTA Lorena	si			11	CASAGRANDE Angelo	si		
2	ROMANO Romolo	si			12	SPINAZZE' Luigi	si		
3	MONTAGNER Angelo	si			13	ZOPPAS Bruno	si		
4	DONADEL Primo	si			14	PILI Sandro	si		
5	ZAIA Mario	si			15	ANTONIAZZI Pietro	si		
6	ORTOLAN Valter	si			16	RIZZO Cinzia	si		
7	ROS Ivana	si			17	PUCCI Pier Vittorio	si		
8	DAL BO' Rodolfo	si							
9	MOZ Bruno	si							
10	TONON Angelo	si							

Partecipa alla seduta il Sig. PIARULLI dr. Filippo Segretario del Comune.

La Sig.ra Andreetta dr. Lorena nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori i consiglieri signori Pucci, Pili, Tonon.-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'Azienda U.L.S.S. n.7 di Pieve di Soligo ha trasmesso, per l'approvazione, una proposta di integrazione o modifica del locale regolamento di igiene con n.4 articoli che disciplinano la materia delle attivita' e professioni sanitarie;

RITENUTO opportuno approvare uno specifico regolamento in materia, piuttosto che provvedere all'integrazione o modifica del locale regolamento di igiene attualmente in fase di completa revisione e riscrittura;

ESAMINATA la proposta fatta pervenire dall'U.L.S.S. n.7 di Pieve di Soligo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione comunale Statuto e regolamenti nella seduta del 20.10.1999;

VISTO il parere favorevole di regolarita' tecnica;

VISTI gli artt.14 e 15 dello Statuto comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

VISTO l'art.17, comma 33, della legge n. 127/1997;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.17 presenti e votanti

## DELIBERA

Approvare, nel testo allegato sub "A" alla presente deliberazione, il regolamento comunale disciplinante l'istituto dell'esercizio di attivita' e professioni sanitarie, composto da n. 4 articoli.

(124segr)

ALLEGATO <sup>A.</sup> alla delibera di

~~C.C.~~ n. 75 in data 24 NOV. 1999  
C.C.

**COMUNE DI CODOGNE'**  
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE**

**L'ISTITUTO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'**

**E PROFESSIONI SANITARIE**

## Art. 1

### *Studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria*

Ai fini applicativi del presente Regolamento per "*studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria*", di seguito chiamato "*studio*", si intende ogni luogo fisico presso il quale viene svolta, anche temporaneamente, una professione sanitaria ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 T.U.L.L.SS. e successive modificazioni, in forma privata, libero-professionale, convenzionata o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'attività di consulenza presso esercizi diversi dalle strutture sanitarie.

## Art. 2

### *Comunicazione di esercizio di una professione sanitaria*

Ferma restante la disciplina di cui agli artt. 193 e 194 del sopracitato R.D. 1265/34 per gli ambulatori e le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria, chiunque intenda esercitare nel Comune a qualsiasi titolo una professione sanitaria deve obbligatoriamente darne preventiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria con l'indicazione del luogo presso il quale intende svolgere la propria attività.

## Art. 3

### *Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di professioni sanitarie*

Lo "*studio*" deve avere destinazione urbanistica compatibile ed essere adibito esclusivamente per l'esercizio di attività sanitarie; se ubicato in strutture adibite anche ad altre attività, questo deve avere un ingresso indipendente e privo di comunicazioni fra le due strutture.

In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturali; nei locali interrati non è consentito l'esercizio di attività sanitarie.

Gli "*studi*" devono essere in possesso di requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dalle vigenti legge in materia di protezione e sicurezza in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La dotazione minima degli ambienti deve in ogni caso prevedere:

- sala di attesa con area separata per attività amministrativa;
- servizi igienici, costituiti da wc e antiwc, distinti per utenti e personale;
- locale/i correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni, che garantiscano il rispetto della privacy dell'utente, con area separata, ove necessaria, per spogliarsi; ciascun locale deve essere attrezzato di lavello con apertura del rubinetto a comando non manuale;
- area/locale per il deposito di materiale pulito;
- area/locale per il deposito di materiale sporco e per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi;
- tutti i locali devono avere pavimenti e pareti ben connessi e facilmente lavabili e disinfettabili; sono vietati tappeti, moquette e quant'altro possa costituire rischio igienico;
- l'arredamento, in relazione all'esercizio della specifica attività, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e idoneo alla conservazione dei materiali d'uso e degli strumenti.



Resta facoltà del Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria prescrivere di volta in volta ulteriori più specifici requisiti nelle situazioni che lo richiedono.

#### **Art. 4**

##### ***Norma transitoria***

Fermo restante l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 i requisiti minimi di cui al precedente articolo trovano immediata applicazione nel caso di apertura di nuovi "*studi*" ovvero di qualsiasi trasformazione o modificazione, compresa la variazione dell'intestatario, di quelli esistenti. Gli "*studi*" esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ancorchè non in regola con i requisiti sopra stabiliti, dovranno adeguarsi entro il termine di un anno fatta deroga del solo requisiti dei doppi servizi igienici.

\*\*\* \*\*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 142/1990

Parere in ordine alla regolarita' tecnica:

favorevole

contrario: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

(Gianfranco Basso)

.....  
Parere in ordine alla regolarita' contabile:

favorevole

contrario: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

IL PRESIDENTE  
F.to Andreetta dott.ssa Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piarulli dott. Filippo

Reg. pubbl. N. 577


Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 NOV. 1999 al 12 DIC. 1999.

li', 27 NOV. 1999

IL MESSO COMUNALE  
F.to ZANIN Daniele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

li', 27 NOV 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Piarulli dott. Filippo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi del 2° comma dell'art.47 della legge 8 giugno 1990, n.142, in data \_\_\_\_\_.

li', \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO  
(Art. 17 - comma 40 - Legge n. 127/1997)

La presente deliberazione, trasmessa al Co.Re.Co. di Venezia in data 27.11.1999, prot. n. 115/14,

-sospesa con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

-rimessa in termini con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

E' DIVENUTA ESECUTIVA

IN DATA 27 DIC. 1999 PER DECORRENZA TERMINI

IN DATA \_\_\_\_\_ PER COMUNICAZIONE MANCANZA VIZI

li', 29 DIC. 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Gianfranco Basso)